

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Circolare n. 23 / 2020

Castelfranco Veneto, 28 settembre 2020

Spett.li

CLIENTI

BONUS PUBBLICITA'

Il bonus della pubblicità fa ingresso nel 2018 sotto forma di un credito d'imposta riconosciuto sugli incrementi degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa, anche on line, e sugli emittenti televisive e radiofoniche locali.

Nel 2020 il bonus della pubblicità è stato oggetto di un intervento straordinario, dapprima con il Decreto Cura Italia e successivamente con le novità apportate dal Decreto Rilancio; perciò il perimetro dell'agevolazione risulta riscritto per l'anno 2020:

- una nuova misura del credito pari al 50%;
- un limite massimo di spesa pari a 60 mln di euro;
- una nuova base di calcolo per la determinazione del credito spettante per il 2020, commisurata al valore totale degli "investimenti effettuati", anziché, come disposto dalla norma istitutiva, ai soli investimenti incrementali;
- una nuova scadenza, ovvero c'è tempo fino al 30 settembre per l'invio telematico della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2020.

A tale proposito, si precisa quanto segue:

SOGGETTI BENEFICIARI

Sotto un profilo soggettivo i beneficiari dell'agevolazione sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

REQUISITI

Ai fini del calcolo del credito spettante, si considerano ammesse le spese per investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana o periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Le emittenti e le testate su cui è stato effettuato l'investimento devono essere iscritte nei rispettivi registri. Trattasi quindi di:

- emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori della comunicazione;
- giornali iscritti presso il competente Tribunale civile ovvero presso il menzionato Registro degli operatori della comunicazione e dotati della figura del direttore responsabile.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Non rientrano nell'agevolazione, ad esempio:

- la realizzazione grafica pubblicitaria
- la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, YouTube, ecc.)
- la pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google
- spese per la produzione di volantini cartacei periodici
- siti web non registrati come testata giornalistica

Ai fini dell'agevolazione, le spese sono da considerare al netto dell'IVA se detraibile (se non detraibile si considererà l'imponibile più l'IVA), delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Nel caso in cui le fatture non siano emesse da imprese editoriali ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere indicato specificatamente l'importo delle spese sostenute per la pubblicità separato dall'importo del compenso spettante all'intermediario, con indicazione della testata giornalistica o emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, non rilevando quindi il momento in cui viene emessa fattura o viene effettuato il pagamento. La norma, inoltre, non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, si considerano consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

LA PROCEDURA

Per accedere al bonus pubblicità occorrerà inviare telematicamente l'apposita "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**" al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente attraverso la procedura presente nell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare" (la sezione è accessibile solo se registrati con le credenziali SPID, Entratel o Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi - CNS -);
- in alternativa, tramite gli intermediari abilitati.

Come sopra detto, c'è tempo fino al prossimo 30 settembre per l'invio telematico della richiamata comunicazione per l'accesso al bonus sugli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, e contiene, in via presuntiva, i dati degli investimenti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2020. Restano valide comunque le comunicazioni inviate nel periodo "ordinario" trasmesse dal 1° al 31 marzo 2020, ferma restando la possibilità di apportare eventuali modifiche ai dati già comunicati mediante la trasmissione di una nuova comunicazione da effettuare sempre entro il 30 settembre.

La domanda costituisce dunque una sorta di prenotazione delle risorse, sulla base dei dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nel 2020.

Infatti, successivamente, dall'1 al 31 gennaio 2021, i soggetti che hanno inviato la domanda per l'accesso devono inviare telematicamente, con le stesse modalità di cui sopra, la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", affinché i medesimi soggetti attestino l'effettivo sostenimento delle spese indicate nella comunicazione. A tale proposito, l'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati (tra questi soggetti rientrano gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro), riguardante esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese.

Attenzione che nessun documento dev'essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive, posto che il richiedente è comunque tenuto a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture, eventuale copia dei contratti pubblicitari, attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute e rilasciate dai soggetti legittimati.

CREDITO D'IMPOSTA: UTILIZZO F24

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d'imposta con indicazione del credito "teorico" fruibile da ciascun soggetto. A valle della presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive" relative agli investimenti effettuati" sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d'imposta e il relativo quantum spettante. In sostanza, in caso di insufficienza di risorse, il credito richiesto da ciascun soggetto non viene riconosciuto per l'importo pari a quello indicato nella domanda, ma l'importo sarà ridotto in misura percentuale tale da garantire un beneficio minimo a tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta

A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione il credito sarà utilizzabile in compensazione mediante delega F24. Occorre quindi compilare la sezione "Erario", indicando il codice tributo "6900", e l'anno di riferimento "2020" nelle rispettive colonne.

Da ultimo, si ricorda che il credito in commento è stato qualificato come aiuto "*de minimis*". Pertanto, una volta stabilita la misura del credito spettante, prima dell'utilizzo, ciascun soggetto dovrà verificare che l'importo riconosciuto rispetti il plafond "*de minimis*" eventualmente disponibile (ottenuto come differenza tra il massimale e gli eventuali ulteriori aiuti ottenuti nei 2 esercizi precedenti e nell'esercizio in corso).

Lo Studio rimane a disposizione per darVi supporto per la predisposizione della comunicazione, nonché per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati